

17/4/2025



CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME

25/44/CU02/C8



**POSIZIONE SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO CONCERNENTE
DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE AL DECRETO LEGISLATIVO 15
MARZO 2024, N. 29, RECANTE "DISPOSIZIONI IN MATERIA DI POLITICHE IN
FAVORE DELLE PERSONE ANZIANE, IN ATTUAZIONE DELLA DELEGA DI
CUI AGLI ARTICOLI 3, 4, E 5 DELLA LEGGE 23 MARZO 2023, N. 33"**

Intesa, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge 23 marzo 2023, n. 33,

Punto 2) Odg Conferenza Unificata

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime l'intesa con le modifiche di seguito riportate e con la raccomandazione di prevedere il coinvolgimento delle Regioni nella definizione delle Province in cui avviare la sperimentazione riferita alle disposizioni sulla valutazione multidimensionale unificata.

In particolare, si richiede il richiamo alla clausola di salvaguardia di cui all'art. 41 del Dlgs 29/2024 per le Province autonome di Trento e di Bolzano, per le quali si rappresenta l'opportunità dell'esclusione dalla citata sperimentazione, in virtù della competenza legislativa primaria nella materia "assistenza e beneficenza pubblica", riportata nei rispettivi statuti speciali.

ART. 3 (Modifiche all'articolo 27 del decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29)

la lettera b) del comma 1 è modificata come segue:

All'articolo 27 del decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 7, le parole: «da adottare entro dodici mesi», sono sostituite dalle seguenti: «da adottare entro diciotto mesi»;
- b) dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti:

«8-bis. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e per le disabilità, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro il 30 novembre 2025, al fine di introdurre in maniera graduale la valutazione multidimensionale unificata, sono definite le modalità e i territori coinvolti per una prima sperimentazione della durata di dodici mesi a decorrere dal 1° gennaio 2026, riferita alle disposizioni sulla valutazione multidimensionale unificata di cui al presente articolo, da avviare a campione ~~e secondo il principio di differenziazione geografica tra nord, sud e centro Italia e prevedendo la partecipazione di una provincia per regione, fermo restando quanto previsto dall'art. 41.~~ Ai fini della sperimentazione il Ministero della salute si avvale del supporto dell'Istituto superiore di sanità e dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali.

Roma, 17 aprile 2025

